

**ISTITUTO CULTURALE MOCHENO
BERSNTOLER KULTURINSTITUT**

Determinazione n. 40/19

Palù del Fersina/Palai en Bersntol, 03 maggio 2019

OGGETTO: Approvazione dei conti giudiziali relativi all'anno 2018

Premesso che:

La nozione di "agente contabile" è desumibile dall'articolo 178 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", secondo cui sono agenti contabili:

- a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati da ciascuna amministrazione di riscuotere le varie entrate e di versarne le somme nella cassa dell'amministrazione stessa;
- b) i tesorieri;
- c) tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, maneggio denaro pubblico (es: economi), o sono "consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti all'amministrazione" (es: azioni, beni mobili, beni depositati nei magazzini, ecc.;
- e) "tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dell'amministrazione".

Il D. lgs. n. 174 del 2016, all'articolo 139, definisce le nuove modalità di presentazione dei conti giudiziali. Nello specifico:

- il comma 1, prevede che gli agenti contabili tenuti alla resa del conto, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale alla amministrazione di appartenenza;
- il comma 2 del citato articolo stabilisce che, il responsabile, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo, entro 30 giorni dall'approvazione, previa parificazione del conto lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei conti;

La disciplina provinciale in materia di agenti contabili è contenuta nell'articolo 47 della legge provinciale di contabilità, recentemente novellato dall'art. 10 della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15 che disciplina, ai commi 2 e 3 le tempistiche e le modalità per l'approvazione dei conti giudiziali:

" 1. Presentano il conto giudiziale i soggetti tenuti a farlo in base alla vigente normativa statale in materia, con le modalità da questa previste.

2. Gli agenti che vi sono tenuti presentano il conto giudiziale entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o, comunque, dalla cessazione della gestione. Il conto è depositato presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei conti entro trenta giorni dall'approvazione ai sensi del comma 3. Resta ferma la specifica disciplina del decreto legislativo n. 118 del 2011 in materia di agenti della riscossione.

3. Il conto è presentato alle strutture provinciali competenti secondo quanto previsto dal regolamento. Il responsabile della struttura, che è identificato quale responsabile del procedimento, effettua il controllo amministrativo e inoltra la documentazione all'organo di controllo interno previsto dal comma 4, per l'acquisizione della relativa relazione; dopo l'acquisizione della relazione il responsabile parifica e approva il conto e lo deposita presso la Corte dei conti ai sensi del comma 2.

4. La relazione prevista dal comma 3 è svolta dall'organo competente ai controlli concernenti la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa previsti dall'articolo 20 della legge sul personale della Provincia 1997, e consiste nella certificazione dell'avvenuta presentazione del conto da parte dell'agente contabile iscritto nell'anagrafe prevista dall'articolo 138 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), dell'avvenuto controllo di questo conto ai sensi del comma 3 nonché, a campione, della presenza della documentazione a supporto.

5. Il regolamento di esecuzione può dettare disposizioni per l'attuazione e l'integrazione della disciplina di quest'articolo, compresi i termini massimi di conclusione del procedimento di approvazione da parte delle strutture provinciali per i fini del comma 3.

6. Gli enti pubblici strumentali della Provincia applicano i commi 1, 2 e 3 secondo quanto eventualmente previsto dai rispettivi ordinamenti, e individuano l'organo di controllo interno tenuto a svolgere la relazione prevista dal comma 3."

IL DIRETTORE

- visto il Regio Decreto n° 2440 del 18 Novembre 1923 "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";
- visto l'articolo 47 della Legge Provinciale 14 Settembre 1979, n° 7 "Norma in materia di Bilancio e Contabilità Generale della Provincia Autonoma di Trento;
- visto il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 n° 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n° 42;
- visto il "Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell'Istituto Culturale Mòcheno", adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29 di data 16 dicembre 2016 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1041 di data 30 giugno 2017;
- preso atto che il sig. Lino Pintarelli, nominato agente delle riscossioni, agente di materia e economo dell'Istituto con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 8 dd. 20 aprile 2018, ha trasmesso i conti giudiziali relativi al periodo 1 gennaio 2018 - 31

dicembre 2018 in data 21 febbraio 2019 (prot. n. 140, 141 e 142), dunque entro i termini previsti dal D. Lgs. n. 174/2016 ai fini della verifica e successiva parifica;

- preso atto che Unicredit spa ha presentato in data 28 febbraio 2018 il conto del Tesoriere per l'anno 2018;
- verificata la correttezza dei conti giudiziali resi dagli agenti contabili e parificati i conti con le risultanze della contabilità dell'ente;
- visto il verbale presentato dal Revisore dei Conti dell'Istituto Culturale Mòcheno (n. prot. 330 dd. 26 aprile 2019) relativamente alla verifica dei conti giudiziali dell'anno 2018, che ne attesta la corrispondenza alle scritture contabili dell'Ente ;

d e t e r m i n a

1. di parificare e approvare il conto giudiziale delle entrate per l'anno 2018 (allegato "A" al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale);
2. di parificare e approvare il conto giudiziale di materia per l'anno 2018 (allegato "B" al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale);
3. di parificare e approvare il conto giudiziale dell'economista per l'anno 2018 (allegato "C" al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale);
4. di approvare il conto giudiziale del Tesoriere per l'anno 2018 (allegato "D" al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale);
5. di prendere atto che il Revisore dei conti ha preso in esame la resa dei conti giudiziali presentati dagli agenti contabili citati in premessa (allegato "E" al presente provvedimento);
6. di trasmettere, ai sensi dell'art. 611 del R.D. 827/1924, i conti di cui ai punti precedenti e la relativa relazione del Revisore dei conti alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti sezione Trentino – Alto Adige, sede di Trento, attraverso il sistema Sireco, , entro 30 giorni dall'approvazione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE
- dott. Mauro Buffa -

=====

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio finanziario - gestionale 2019 - 2021.

Registrato l'impegno con il n. / al cap. / dell'esercizio 2019 del bilancio finanziario - gestionale 2019-2021 per l'importo di € /.=, meccanografico n. 49.

Palù del Fersina / Palai en Bersntol, 03 maggio 2019

IL DIRETTORE
- dott. Mauro Buffa -
